

Tribunale di Roma
SEZIONE NONA IMPRESE

Rg. 62753 /2015

Il giudice,

a scioglimento della riserva assunta in data 15 ottobre 2015,

Rilevato che la Cooperativa Artisti 7607 a r.l., resistente principale e controinteressata, costituendosi, non ha contestato il quadro fattuale tratteggiato dalla ricorrente nel ricorso d'urgenza, e ciò in relazione alla discrepanza tra i nominativi di alcuni iscritti e quelli risultanti come ancora iscritti/associati alla ricorrente (dalla resistente limitati al numero di 29 effettivi e "solo" 337 potenziali) ed anzi ha svolto le sue difese, sulla circostanza (rafforzativa del già rilevato *fumus boni juris*) per cui alcuni artisti sarebbero usi ad iscriversi a più associazioni rappresentative percependo doppio compenso, e l'ulteriore circostanza per cui anche la NUOVO IMAIE avrebbe inserito nelle liste comunicate alla S.I.A.E. nominativi di soggetti non legittimati (circostanza anche questa ulteriormente rafforzativa del *fumus* e del *periculum* già evidenziati nel provvedimento interinale),

Ritenuto altresì che neppure la S.I.A.E. costituendosi in giudizio evidenziando la propria terzietà e sostanziale estraneità al giudizio, ha contraddetto il quadro fattuale descritto nel ricorso introduttivo, limitandosi a rappresentare come, in punto di fatto, la pressoché totalità delle somme dovute a titolo di compenso per copia privata per gli anni 2012/2013 sono state erogate ad eccezione di un ammontare pari a circa 80.000 euro, e si è rimessa al giudice per l'individuazione dei soggetti legittimati alla riscossione della residua somma, auspicando peraltro l'introduzione di una fase di merito ove accertare in via definitiva le spettanze della ricorrente e della resistente principale, operanti in sostanziale regime di duopolio,

Atteso che ha svolto intervento volontario anche il sig. Pennarella Antonio, quale associato alla NUOVO IMAIE, rappresentando di non avere mai conferito alcun mandato alla Cooperativa Artisti 7607 a r.l. e di essere ciononostante inserito negli elenchi degli affiliati della Cooperativa, pur essendo Delegato di NUOVO IMAIE, fatto anche questo rafforzativo del quadro cautelare,

In considerazione quindi del fatto che i presupposti per l'emissione del provvedimento *inaudita altera parte* si sono rivelati ancor più sussistenti anche all'esito del necessario contraddittorio con le parti, e che, per quanto concerne il *periculum*, la stessa S.I.A.E. ha manifestato il proprio favore affinché le somme non ancora erogate (peraltro di importo esiguo) vengano assegnate al legittimo titolare a seguito di un accertamento più incisivo,

Visti gli artt. 669 *sexies* ed *octies* c.p.c.

CONFERMA

Il proprio provvedimento interinale d.d. 08.10.2015, dando termine di gg. 60 alle parti per l'introduzione del giudizio di merito.

Spese all'esito del giudizio di merito, trattandosi di provvedimento privo di effetti anticipatori.

Roma il 21 ottobre 2015

Il giudice dott. Andrea Postiglione

